CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **206/2026** (ECLI:IT:COST:2026:206)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **PETITTI**
Camera di Consiglio del **05/10/2026**; Decisione del **05/10/2026**
Deposito del **13/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 573, c. 1° bis, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi: **ord. 76/2026**

SENTENZA N. 206

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nel procedimento penale su ricorso proposto da I. M., con ordinanza del 5 marzo 2026, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 5 marzo 2026, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2026, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe gli artt. 3, 24, 25, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, prevedendo che «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

2.– La Corte rimettente espone che con sentenza del 29 aprile-2 maggio 2024, n. 189, il Tribunale ordinario di Udine, quale giudice penale del dibattimento in composizione monocratica, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, l’imputato M. V. dal reato di lesione personale aggravata commesso in danno di I. M., costituitosi parte civile in data 9 gennaio 2024. Quest’ultimo, con atto depositato il 12 giugno 2024, ha proposto appello ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., e la Corte d’appello di Trieste, seconda sezione penale, con ordinanza del 7-8 ottobre 2024, n. 1005, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, per inosservanza del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, lettera *b)*, cod. proc. pen., in relazione all’art. 544, comma 2, dello stesso codice.

La parte civile ha quindi spiegato ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’appello di Trieste, denunciando, ai sensi dell’art. 606, lettera *c)*, cod. proc. pen., la violazione dell’art. 591, lettera *c)*, cod. proc. pen., in relazione all’art. 585 dello stesso codice, quanto alla erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto in data 12 giugno 2024, giacché il giudice di primo grado, emessa la sentenza in data 29 aprile 2024, non aveva proceduto alla contestuale redazione dei motivi della decisione, riservandosi piuttosto di provvedere nel «termine minimo di legge», ovverosia nei quindici giorni successivi.

Il termine per il deposito della sentenza sarebbe scaduto il 14 maggio 2024 e da questa data sarebbe iniziato a decorrere quello di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 585, lettera *b)*, e 544, comma 2, cod. proc. pen.; quest’ultimo termine sarebbe quindi scaduto solo in data 13 giugno 2024, sicché l’appello proposto in data 12 giugno 2024 avrebbe dovuto essere ritenuto pienamente ammissibile.

Il giudice *a quo* riferisce, poi, che la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza 28 marzo-1° aprile 2025, n. 12507, ha ritenuto che il ricorso non sia inammissibile, rinviando «per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., alla Sezione civile competente».

3.– Il Collegio rimettente afferma innanzitutto la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, dovendo fare applicazione dell’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «ai fini della valutazione di sussistenza dell’investitura della decisione» in capo alla terza

sezione civile, nonché «per risolvere la questione processuale delle forme e modalità (del processo penale o del processo civile) della trattazione del ricorso e della tipologia di provvedimento che può essere assunto all'esito della stessa in alternativa al rigetto (cassazione senza rinvio con trasmissione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ex art. 622 cod. proc. pen., oppure cassazione con rinvio o con decisione nel merito, previa utilizzazione delle prove assunte nel processo penale, ex art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.)».

Il giudice *a quo* sostiene che «il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ai sensi dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., potrebbe essere disposto per la sola decisione sulle questioni civili, non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse, che potrebbero determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per la violazione di norme processuali penali».

In tal senso deporrebbe dapprima l'interpretazione letterale della norma censurata, la quale espressamente prevede che il rinvio al giudice o alla sezione civile operi allorché l'impugnazione sia stata proposta «per i soli interessi civili» (ovvero, che siano stati impugnati solo i capi civili della sentenza penale) e che il sindacato del giudice o della sezione civile sul provvedimento penale impugnato sia provocato perché decida soltanto «sulle questioni civili». Nello stesso senso orienterebbe l'interpretazione sistematica della norma, che ne impone il coordinamento con l'art. 622 cod. proc. pen., tuttora in vigore, secondo cui, nell'ipotesi di ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento – che è sì impugnazione agli effetti civili (art. 576 cod. proc. pen.), ma non ha ad oggetto capi o questioni civili, i quali sono assenti nella sentenza di proscioglimento, salvo che si tratti di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-*bis* del codice penale –, la sezione penale non si limita a valutare la non inammissibilità del ricorso, ma procede alla sua delibazione nel merito e, se lo accoglie, rinvia quando occorra al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

La conclusione cui perviene la Corte rimettente, pertanto, è che «il campo di azione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. è limitato alle impugnazioni aventi ad oggetto i soli capi civili della sentenza di condanna, provengano esse dall'imputato o dalla parte civile, ma non può essere esteso all'impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dalla parte civile né, in ogni caso, alle impugnazioni che, come nella fattispecie, pongano questioni processuali (evidentemente attinenti al processo penale, atteso che le forme ordinarie penali sono previste anche per le impugnazioni per i soli effetti civili: art. 573, comma 1, cod. proc. [pen.]), dal cui accoglimento possa derivare l'annullamento del provvedimento impugnato; in questa ipotesi, dunque, il ricorso per cassazione avverso la sentenza o – come nella specie – l'ordinanza penale d'appello andrà trattato dalla sezione penale, che, ove non lo rigetti, provvederà all'annullamento del provvedimento impugnato ai fini civili e disporrà il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen.».

L'ordinanza di rimessione segnala, tuttavia, che il provvedimento reso dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, una volta delibata la non inammissibilità del ricorso, ha disposto il rinvio per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., alla sezione civile competente «non ostante il carattere esclusivamente processualpenalistico della questione posta dal ricorrente», proprio in applicazione della disposizione censurata. Detto provvedimento della quinta sezione penale, avverte il Collegio rimettente, «non è meramente ordinatorio», non può preludere alla proposizione di un conflitto ad opera della sezione civile investita con il rinvio ex art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., né può giustificare una ritrasmissione degli atti al primo presidente della Corte di cassazione, perché individui la sezione competente. Ciò, oltre a configurare un ulteriore profilo di «sospetta illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (la quale è inserita in un sistema che non consente di rimediare al provvedimento, anche palesemente erroneo, che implica la sottrazione della parte impugnante al suo giudice naturale)», per altro verso confermerebbe la rilevanza delle questioni nel giudizio che si sta

svolgendo dinanzi alla sezione civile.

4.– Nell'illustrare i profili di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, l'ordinanza di rimessione premette una ricognizione del quadro normativo di riferimento in ordine, per un verso, ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, per l'altro ai rapporti tra l'azione civile esercitata nel processo penale e i poteri cognitivi del giudice, come esistente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), e dunque prima dell'introduzione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (nonché del simmetrico art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.).

Tali rapporti erano generalmente regolati dal principio di "accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale, ritraibile dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che tuttavia trovava alcune eccezioni nei gradi di impugnazione, a tutela del diritto di azione della parte civile (in particolare, artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.), tutte comunque caratterizzate dal dato che l'accertamento condotto sull'illecito civile restasse completamente autonomo e non risentisse dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.

A seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, nell'ambito di tali rapporti si sono inseriti gli artt. 573, comma 1-*bis*, e 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., disposizioni alle quali l'ordinanza di rimessione attribuisce l'effetto di determinare «un radicale mutamento del trattamento processuale delle fattispecie che possono sorgere in relazione alle ipotesi contemplate dagli artt. 574, 576 e 578 cod. proc. pen.», dapprima «tutte rientranti nella prima fattispecie contemplata dall'art. 622 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione dell'imputato o del pubblico ministero al fine di ottenere l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata riguardanti l'azione civile)».

Da siffatto mutamento, il giudice *a quo* desume i sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. L'art. 622 cod. proc. pen. «assicurava la fase rescindente dinanzi alla Cassazione penale, la quale provvedeva su una impugnazione che riguardava bensì gli interessi civili, ma era presentata con le forme del processo penale (art. 573, comma 1, cod. proc. pen.), talché i vizi denunciati erano quelli previsti come motivo di ricorso per cassazione dal codice di procedura penale (art. 606 cod. proc. pen.); se la Cassazione penale annullava il capo di sentenza concernente la condanna civile, rinviava per la fase rescissoria al giudice civile competente per valore in grado d'appello».

Ora invece, osserva la Corte rimettente, l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «divide la fase rescindente in due sub-fasi, l'una davanti alla sezione penale, l'altra davanti alla sezione civile. La fase dinanzi alla sezione penale non esita in un provvedimento meramente ordinatorio di rinvio per la prosecuzione dinanzi a quella civile, ma esita in un provvedimento decisorio, contenente due statuizioni»: una di applicabilità dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., vincolante per la sezione civile; l'altra di non inammissibilità del ricorso, sulla base di un accertamento preliminare e sommario, verosimilmente non vincolante per la sezione civile (la quale potrebbe, quindi, rilevare una ragione di inammissibilità non rilevata dalla sezione penale). La fase dinanzi alla sezione civile concerne poi «il sindacato sulla sentenza d'appello impugnata limitatamente ai capi civili alla luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso».

Secondo l'ordinanza di rimessione, la sezione civile potrebbe «essere chiamata a verificare, di volta in volta, sebbene sempre ai soli effetti civili: a) se vi è stata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; b) se vi è stata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; c) se vi è stata mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel

corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2, cod. proc. pen.; d) se la sentenza è viziata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Ove ravvisi la sussistenza di uno di questi vizi, la sezione civile annulla il capo civile della sentenza penale impugnato e rinvia al giudice civile competente in grado d'appello oppure decide nel merito, in tal caso utilizzando le prove assunte nel processo penale».

5.– Ad avviso della Corte rimettente, questo sistema contrasterebbe in primo luogo con il principio di immutabilità del giudice, giacché la trasmigrazione della cognizione sul ricorso alla sezione civile dipende dalla circostanza che la sentenza penale d'appello sia, o meno, impugnata per i soli interessi civili. La parte ricorrente originaria non è in grado di sapere, al momento dell'impugnazione, quale giudice deciderà su di essa, «perché non sa se vi saranno gravami ulteriori agli effetti penali».

5.1.– La disposizione censurata violerebbe altresì il principio di ragionevolezza. A differenza dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale assicurava il sindacato della sezione penale «sui vizi della sentenza d'appello impugnata rientranti nelle ipotesi paradigmatiche di cui all'art. 606 cod. proc. pen.», l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «si limita a richiedere alla sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilità» e investe del sindacato sui predetti vizi (sia pure nei limiti funzionali alla decisione sul capo civile) la sezione civile, giudice che normalmente non applica le norme penali, processuali e sostanziali. Né – avverte il giudice *a quo* – la ravvisata irragionevolezza potrebbe essere eliminata in via interpretativa, ritenendo che la sezione civile debba operare il suo sindacato applicando le regole processuali civili di cui all'art. 360 del codice di procedura civile. Il ricorso per cassazione deve, infatti, essere redatto secondo le forme del processo penale (art. 573, comma 1, cod. proc. pen.), e dunque i vizi con esso denunciabili sono quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen., né può onerarsi la parte di una conversione dei motivi di ricorso in quelli propri del giudizio civile, se non a pena di ledere, a sua volta, il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dall'art. 6 CEDU.

5.2.– L'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. contrasterebbe, ancora, con il principio di ragionevole durata del processo, cagionando una superflua trasmigrazione del ricorso tra la sezione penale e quella civile, conseguente alla irragionevole privazione del potere cognitivo sulla sussistenza dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., di regola attribuito proprio al giudice penale, cui anche la norma chiede di rivolgere l'impugnazione.

5.3.– Il Collegio rimettente ravvisa, inoltre, «la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento di situazioni analoghe». Ciò perché con il ricorso proposto dinanzi alla sezione penale possono formularsi censure rientranti nei paradigmi dell'art. 606 cod. proc. pen., riguardanti, ad esempio, «la mancata assunzione di una prova, reputata decisiva, la contraddittorietà della motivazione emergente non dal testo della stessa ma dal confronto con altri atti processuali, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità degli atti processuali». Possono assumere così rilievo censure non ammissibili secondo le categorie previste dall'art. 360 cod. proc. civ., il che comporta che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, viene sottoposta ad un sindacato più penetrante di quello che la medesima pronuncia per la medesima fattispecie potrebbe avere se fosse stata pronunciata nella sede civile. L'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. si porrebbe, allora, in conflitto con il criterio dell'accessorietà dell'azione civile nel processo penale, spingendo la persona offesa a costituirsi parte civile, così da potersi giovare di un più ampio sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata esclusivamente ai fini civili.

5.4.– Infine, l'ordinanza di rimessione prefigura una possibile inosservanza del principio del giudice naturale posto dall'art. 25, primo comma, Cost., volto a garantire anche che «siano

assicurati criteri certi e predeterminati in materia di assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle diverse sezioni». Pur ribadendo il convincimento che, agli effetti dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la statuizione della sezione penale circa la riconduzione o meno della fattispecie concreta nell'alveo di operatività di detta disposizione non è impugnabile, né è modificabile o revocabile da parte della sezione civile, il Collegio rimettente rappresenta la possibilità di una diversa interpretazione, che riconosca alla sezione civile «pieni poteri decisori sulla qualificazione della fattispecie». Seguendo quest'ultima interpretazione, si avrebbe che lo stesso giudice-ufficio, cioè la Corte di cassazione, possa esprimere dapprima, in una sua articolazione, la valutazione di non inammissibilità del ricorso, giustificativa del passaggio alla sezione civile, e poi, ad opera di quest'ultima, una valutazione opposta, precludendo l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

La Corte rimettente si interroga, peraltro, sul valore della «formula della "non inammissibilità"» adoperata dall'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e sulla relativa portata decisoria della valutazione espressa sul punto dalla sezione penale rispetto all'ambito di cognizione della sezione civile. Mancherebbero indici normativi dai quali desumere se la valutazione riservata alla sezione penale abbia ad oggetto tutte le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione o solo alcune di esse e, in particolare, «se sia circoscritto a quelle sulla legittimazione, tempestività *et similia*» o si estenda anche a quelle relative all'ambito dei vizi denunciabili, strettamente confinanti con la valutazione di fondatezza dei motivi.

6.– Da ultimo, l'ordinanza di rimessione rinviene ragioni di conferma dei dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. nella sentenza di questa Corte n. 2 del 2026, che ha dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell'art. 578 cod. proc. pen., se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Il giudice *a quo* osserva che la sentenza n. 2 del 2026 ha ribadito «la piena conformità a Costituzione del sistema costruito sulla centralità della disciplina dell'art. 622 cod. proc. pen.», in esso inserendosi coerentemente la nuova disposizione dell'art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., correlata alla sopravvenuta fattispecie processuale della declaratoria di improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-*bis* cod. proc. pen. Nello stesso sistema, secondo il Collegio rimettente, ha invece effetti dirompenti «la regola generale introdotta dal legislatore della riforma con l'inserimento del comma 1-*bis* all'art. 573 cod. proc. pen., la quale, in luogo del rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello della sola fase rescissoria in conseguenza dell'esito positivo di quella rescindente dinanzi alla Cassazione penale», stabilisce, già per l'esaurimento della fase rescindente, «la trasmigrazione del ricorso dinanzi alla sezione civile della Corte di legittimità, in seguito al giudizio di "non inammissibilità" formulato dalla sezione penale».

7.– è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le questioni siano

dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

7.1.– L'atto di intervento eccepisce l'inammissibilità delle questioni per due diverse ragioni.

Per un verso, si obietta che se la sezione civile rimettente della Corte di cassazione si fosse convinta della erronea interpretazione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. da parte della sezione penale, che a essa aveva rinviato per la prosecuzione del giudizio, avrebbe dovuto procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata della medesima disposizione, non essendo vincolata dalla decisione della sezione penale, né potendosi sollecitare il vaglio di legittimità costituzionale quale effetto di una non corretta applicazione che ne abbia fatto quel giudice. La difesa dello Stato osserva, dunque, che dall'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «non può ricavarsi la norma che il [g]iudice *a quo* rende oggetto dell'incidente di costituzionalità».

Per altro verso, l'Avvocatura dello Stato dissente dall'argomento speso dal Collegio rimettente, secondo cui il provvedimento di trasmissione della sezione penale alla sezione civile sarebbe per quest'ultima vincolante, potendosi al contrario investire il primo presidente della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 376 cod. proc. civ. e 610 cod. proc. pen., ove il ricorso imponga la decisione del giudice penale. La pronuncia di non inammissibilità del ricorso spettante alla sezione penale non rivestirebbe alcun carattere decisorio, non sancendo irretrattabilmente l'ammissibilità del gravame in senso preclusivo di ogni avversa delibazione al riguardo della sezione civile.

A sostegno di questa considerazione, l'atto di intervento richiama altre ipotesi contenute nell'ordinamento processuale in cui il giudice, investito della decisione della causa sulla base di un presupposto attributivo della *potestas iudicandi* ritenuto sussistente da altro giudice, pronuncia invece smentendo la sussistenza di detto presupposto (si menzionano indicativamente gli artt. 634 cod. proc. pen. e 55, comma 13, dell'Allegato 1, recante «Codice del processo amministrativo», al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»).

La difesa statale spiega, così, l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. come norma che permette alla sezione penale, la quale dovrebbe altrimenti inviare alla sezione civile tutti i ricorsi relativi ai soli interessi civili, «di evitare l'attivazione di un percorso processuale evidentemente più impegnativo» ove, appunto, rilevi l'inammissibilità dell'impugnazione.

7.2.– Per la difesa dello Stato, le questioni sarebbero comunque infondate «in modo manifesto».

7.3.– Dapprima si ribadisce che il Collegio rimettente solleva le questioni di legittimità costituzionale sulla norma come erroneamente interpretata dalla sezione penale, pur essendo consapevole che l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. postula che la sezione civile dovrebbe essere investita non ogni qualvolta l'impugnazione «non tocca le statuizioni penali», ma soltanto se «veicola questioni relative alla decisione "sulle questioni civili"». Ove pertanto, come nel giudizio *a quo*, l'impugnazione penale, pur proposta solo dalla parte civile, deduca vizi di violazione di legge processuale penale, non vi sarebbe ragione di rinviare la causa alla sezione civile.

Replicando alla doglianza di irragionevolezza dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. nel confronto con l'art. 622 cod. proc. pen., l'atto di intervento ripete che la disposizione censurata implica proprio che le questioni devolute con l'impugnazione attengano a categorie ed elaborazioni di natura esclusivamente civilistica, essendo peraltro ciò conforme a quanto avviene proprio in applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen.

Viene in proposito riferito quanto deciso nell'ordinanza della Corte di cassazione, terza sezione civile, 17 settembre 2025, n. 25481, secondo la quale, a seguito del rinvio per annullamento della sentenza ai soli effetti civili ex art. 622 cod. proc. pen. e della conseguente *translatio* del giudizio sulla domanda civile, l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio, restando, peraltro, consentito all'attore in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni proprie del rito civile. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, ciò potrebbe ripetersi ai fini del rinvio «per la prosecuzione» supposto dall'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

L'atto di intervento assume, poi, che l'introduzione da parte del legislatore della disposizione in esame «prospetta alle parti la possibilità che il procedimento venga ordinariamente trasferito nell'ambito civile», di tal che è contestualmente mutato anche il contenuto della dichiarazione di costituzione di parte civile, essendosi previsto che essa rechi «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili» (art. 78, comma 1, lettera *d*, cod. proc. pen.). Pertanto, anche l'atto di impugnazione, agli effetti dell'art. 581, comma 1, lettera *d)*, cod. proc. pen., deve enunciare specificamente, a pena di inammissibilità, i motivi pertinenti alla domanda civile, «con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

Infine, sul punto, la difesa statale replica che neppure sarebbe irragionevole l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. per il sol fatto di richiedere alla sezione civile della Corte di cassazione di esaminare il merito di un'impugnazione penale allorquando ne è esclusa l'inammissibilità, anche se questo può implicare la necessità di applicare norme diverse da quelle civili.

7.4.– Non sarebbe giustificata, altresì, la censura della Corte rimettente relativa alla dedotta disparità di trattamento tra le difese esperibili dal danneggiato che abbia agito in sede civile, la cui impugnazione per cassazione è limitata dalle categorie logiche contemplate dall'art. 360 cod. proc. civ., e le più ampie potenzialità di sindacato di legittimità offerte dall'art. 606 cod. proc. pen. a fronte di una statuizione risarcitoria pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile. Andrebbe, al contrario, ascritta a merito dell'introdotto art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. la recuperata identità di posizioni che esso garantisce quando in sede di impugnazione penale residuano da decidere le sole «questioni civili», il che esclude anche ogni propensione opportunistica all'attrazione dell'azione civile nel processo penale.

7.5.– La difesa dello Stato contesta anche l'asserto che l'applicazione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. comporti una violazione del principio di ragionevole durata del processo. Al contrario, la disposta trasmigrazione del ricorso dalla sezione penale a quella civile è utile ad attribuire la decisione delle questioni civili su cui verte l'impugnazione direttamente al giudice che «può trattarle più efficacemente con le regole proprie del rito civile».

Allo stesso tempo, la disposizione in esame realizzerebbe «l'obiettivo di valorizzare l'amministrazione della giustizia e ridurre il carico di lavoro del giudice penale», razionalizzando quello del giudice civile, senza arrivare alla scelta, in astratto pur consentita al legislatore, di estromettere del tutto la domanda risarcitoria dal processo penale.

L'atto di intervento considera che, d'altro canto, colui che propone ricorso per cassazione non ha «contezza di quali altre parti impugneranno» la sentenza e «per quali ragioni», sicché l'esame preliminare riservato alla sezione penale è funzionale all'esigenza di far pronunciare quest'ultima su tutte le statuizioni penali.

7.6.– L'Avvocatura dello Stato nega anche che sia ravvisabile con riguardo all'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. una violazione del principio di immutabilità del giudice, sostenendo che tale disposizione delineerebbe esclusivamente un meccanismo di individuazione della sezione cui è attribuita la decisione dell'impugnazione, sulla base dell'oggetto devoluto.

Ma anche la denunciata violazione del principio del giudice naturale sarebbe insussistente. Infatti, l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «ben consente alla parte di conoscere» i criteri oggettivi di assegnazione dell'impugnazione, che sono da esso predeterminati.

7.7.– Infine, l'atto di intervento evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 2 del 2026, richiamata dal Collegio rimettente, non contiene alcun «argomento utile a corroborare» le sollevate questioni di legittimità costituzionale. Piuttosto, l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. appare rispondente alla logica, condivisa dalla citata sentenza, di garantire «la salvezza degli effetti dell'azione civile già esercitata e delle prove acquisite nel processo penale, pur a fronte di una pronuncia del giudice penale che impedisce l'esame del merito» della responsabilità penale.

Considerato in diritto

8.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 76 del 2026), la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. Tale disposizione prevede che «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Il giudice *a quo* premette che il ricorso sottoposto alla sua cognizione è stato trasmesso dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza n. 12507 del 2025, che ha ritenuto non inammissibile il ricorso per cassazione proposto, per i soli interessi civili, da una parte civile che aveva impugnato l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello dalla medesima parte civile proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Udine aveva assolto l'imputato dal reato di lesione personale aggravata, perché il fatto non costituisce reato. Per effetto di tale ritenuta non inammissibilità del ricorso, la quinta sezione penale della Corte di cassazione aveva rinviato «per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., alla Sezione civile competente».

8.1.– La terza sezione civile della Corte di cassazione ha quindi affermato la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, dovendo fare applicazione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «ai fini della valutazione di sussistenza dell'investitura della decisione», nonché «per risolvere la questione processuale delle forme e modalità (del processo penale o del processo civile) della trattazione del ricorso e della tipologia di provvedimento che può essere assunto all'esito della stessa in alternativa al rigetto».

8.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva che l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. divide la fase rescindente in due sottofasi, l'una davanti alla sezione penale, l'altra davanti alla sezione civile.

La fase dinanzi alla sezione penale si conclude non con un provvedimento meramente ordinatorio di rinvio per la prosecuzione dinanzi a quella civile, ma con un provvedimento

decisorio, contenente due statuizioni: una di applicabilità dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., vincolante per la sezione civile; l'altra di non inammissibilità del ricorso, sulla base di un accertamento preliminare e sommario, verosimilmente non vincolante per la sezione civile (la quale potrebbe, quindi, ravvisare una ragione di inammissibilità non rilevata dalla sezione penale).

La fase dinanzi alla sezione civile concerne poi «il sindacato sulla sentenza d'appello impugnata limitatamente ai capi civili alla luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso».

8.3.– Secondo l'ordinanza di rimessione, questo sistema contrasterebbe in primo luogo con il principio di immutabilità del giudice, giacché la trasmigrazione della cognizione sul ricorso alla sezione civile dipende dalla circostanza che la sentenza penale d'appello sia, o meno, impugnata per i soli interessi civili.

8.4.– La disposizione censurata violerebbe altresì il principio di ragionevolezza. A differenza dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale assicurava il sindacato della sezione penale «sui vizi della sentenza d'appello impugnata rientranti nelle ipotesi paradigmatiche di cui all'art. 606 cod. proc. pen.», l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. «si limita a richiedere alla sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilità» e investe della decisione sui motivi di ricorso (sia pure nei limiti funzionali alla decisione sul capo civile) la sezione civile, giudice che normalmente non applica le norme penali, processuali e sostanziali.

8.5.– L'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. contrasterebbe, ancora, con il principio di ragionevole durata del processo, cagionando una superflua trasmigrazione del ricorso dalla sezione penale a quella civile, conseguente alla irragionevole privazione del potere cognitivo sulla sussistenza dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., di regola attribuito proprio al giudice penale, cui anche la norma chiede di rivolgere l'impugnazione.

8.6.– Il Collegio rimettente ravvisa, inoltre, «la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento di situazioni analoghe». Ciò perché con il ricorso proposto alla sezione penale possono formularsi censure rientranti nei paradigmi dell'art. 606 cod. proc. pen., sicché possono assumere rilievo censure non ammissibili secondo le categorie previste dall'art. 360 cod. proc. civ., il che potrebbe comportare che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, venga sottoposta a un sindacato più penetrante di quello cui la medesima pronuncia per la medesima fattispecie sarebbe assoggettata se fosse stata pronunciata nella sede civile.

8.7.– Infine, l'ordinanza di rimessione prefigura una possibile inosservanza del principio del giudice naturale posto dall'art. 25 Cost., in base al quale dovrebbero essere «assicurati criteri certi e predeterminati in materia di assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle diverse sezioni», in quanto la disposizione censurata potrebbe essere interpretata nel senso che la stessa autorità giudiziaria, cioè la Corte di cassazione, possa esprimere dapprima, in una sua articolazione, la valutazione di non inammissibilità del ricorso, giustificativa del passaggio alla sezione civile, e poi, a opera di quest'ultima, una valutazione opposta, precludendo l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

9.– Appare opportuno delineare l'essenziale quadro normativo di riferimento delle questioni di legittimità costituzionale in esame.

Il comma 1-*bis* dell'art. 573 cod. proc. pen. come si è già detto, dispone che «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

L’art. 573, comma 1, cod. proc. pen., prevede, peraltro, che «[l]’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale».

I successivi artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen. disciplinano, poi, rispettivamente, l’impugnazione dell’imputato per gli interessi civili, l’impugnazione del responsabile civile e della persona obbligata per la pena pecuniaria e l’impugnazione della parte civile e del querelante, in relazione ai gravami che siano proposti contro i capi della sentenza che riguardano la condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.

L’art. 622 cod. proc. pen. stabilisce, ancora, che se la Corte di cassazione, fermi gli effetti penali della sentenza, annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello.

10.– La sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 25 maggio-21 settembre 2023, n. 38481, ha affermato che l’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data dell’entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell’art. 99-*bis* del predetto d.lgs. n. 150 del 2022. La medesima sentenza, nell’esaminare la portata del comma 1-*bis* dell’art. 573 cod. proc. pen., ne ha ricondotto l’origine all’attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lettera *d)*, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), ove si chiedeva di assicurare una regolamentazione della disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili coerente con il nuovo assetto dei rapporti tra l’azione penale e l’azione civile esercitata nel processo penale.

Le Sezioni unite penali hanno altresì ravvisato la necessità di coordinare il disposto del comma 1-*bis* dell’art. 573 cod. proc. pen. con l’art. 78 cod. proc. pen., il quale – come riformulato dall’art. 5, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. n. 150 del 2022 – individua, al comma 1, lettera *d)*, fra le modalità della costituzione di parte civile, «l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili».

Nella medesima sentenza è tracciata la distinzione tra l’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e l’art. 622 cod. proc. pen., il quale, per il caso dell’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, prevede tuttora il rinvio «al giudice civile competente per valore in grado di appello» (giudizio civile di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e seguenti cod. proc. civ., del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale, come spiegato dalla stessa Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio-4 giugno 2021, n. 22065, e, da ultimo, da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 10 agosto 2026, n. 24599). Con la precisazione che «mentre il rinvio dell’art. 622 cit. segue a pronuncia di “annullamento”, ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull’impugnazione ad opera della Corte penale (giustificandosi il rinvio al giudice civile d’appello essenzialmente allorquando la decisione impugnata sia priva di motivazione ovvero debbano essere svolti accertamenti e valutazioni in fatto non esperibili nel giudizio di legittimità), il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-*bis*, cit. è funzionale alla “prosecuzione” in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità (cesure date invece, nell’art. 622 cit., proprio dalla pronuncia di annullamento e che impediscono, tra l’altro, secondo la costante giurisprudenza civile, l’enunciazione di un principio di diritto cui il giudice civile del rinvio sia tenuto ad uniformarsi)».

L’unicità e la “non autonomia” del giudizio supposte dall’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc.

pen. sarebbero confermate dall'espressa previsione che il giudice o la sezione civile competente, cui è trasmessa l'impugnazione che «non è inammissibile», deve decidere «sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Il senso del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 cod. proc. pen. si trarrebbe, così, dal raffronto con l'art. 622 cod. proc. pen., che continua ad attribuire «alla Corte di cassazione penale la decisione sull'impugnazione anche agli effetti civili».

Secondo le Sezioni unite penali, «è proprio il ben diverso rapporto cronologico a fondamento della nuova norma rispetto a quello posto alla base dell'art. 622 cit. (tra decisione e successivo rinvio, nell'art. 622, e tra rinvio e successiva decisione, nell'art. 573, comma 1-*bis*) a rendere non assimilabili tra loro l'assetto attuale e quello precedente di cui l'art. 622 cit. rappresenta pur sempre, come detto, nell'eccezione così introdotta alla regola dell'attrazione dell'azione civile al processo penale, una esplicazione».

Nel rinvenire il significato dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., occorrerebbe così considerare che «[s]e, dunque, in altri termini, il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall'art. 573, comma 1-*bis*, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell'atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile».

Né va disgiunto il significato del già ricordato art. 78, comma 1, lettera *d)*, cod. proc. pen., il quale per l'azione civile rende ora necessaria, proseguono le Sezioni unite penali, «una precisa determinazione della *causa petendi* similmente "alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile" […]. In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con "l'esposizione in modo chiaro e specifico" delle stesse […]. È inoltre bene aggiungere che la nuova disciplina non può non incidere, sia pure non direttamente come nel caso della parte civile, anche sull'impugnazione, effettuata sempre ai soli effetti civili, dall'imputato, atteso che le stesse ragioni che richiedono alla parte civile di impostare l'atto di costituzione già considerando un possibile epilogo decisorio in sede civile finiscono inevitabilmente per trasmettersi, in una strategia processuale necessariamente contrassegnata dal contraddittorio, anche al titolare di interessi contrastanti con l'accoglimento della pretesa civile».

Giova, nella prospettiva qui in esame, richiamare anche la delimitazione che la sentenza n. 38481 del 2023 ha tracciato della nozione di «impugnazione per i soli interessi civili», che è condizione di operatività del comma 1-*bis* dell'art. 573 cod. proc. pen.: «va anzitutto chiarito che l'impugnazione svolta nella specie deve ritenersi rientrare tra quelle svolte "per i soli interessi civili" […]. Infatti, pur venendo nella specie dedotta, oltre alla mancanza di motivazione, la violazione di legge processuale formalmente di natura penale, ovvero, in particolare, dell'art. 541 cod. proc. pen., la stessa appare riguardare indubitabilmente i soli effetti civili della sentenza impugnata, derivando la regolamentazione delle spese in oggetto proprio dalla intervenuta costituzione di parte civile e, dunque, dalla responsabilità per i danni civili arrecati. Del resto, è evidente come nella nozione di "interessi civili" impiegata dall'art. 573 cod. proc. pen. e che giustifica in astratto, ove non siano più residuate questioni di natura penale, l'applicazione della nuova norma del comma 1-*bis*, non rientrino anche le questioni processuali che, pur presidiate (posto che l'azione viene esercitata nell'ambito del processo penale) anche da norme di rito penale, trovano la propria causa […] nella domanda di parte civile esercitata per il ristoro dei danni subiti. In altri termini, affinché l'impugnazione sia svolta "per i soli interessi civili", la stessa deve riguardare capi della decisione di contenuto extrapenale, ossia concernenti, fondamentalmente, la richiesta di risarcimento dei danni, le

spese sostenute dalla parte civile e i danni conseguenti a lite temeraria».

11.– Anche nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 veniva spiegato che «per attuare la seconda parte della direttiva di cui alla lett. *d*), è stata conseguentemente disciplinata l'ipotesi dell'impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p. l'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale [...]. L'art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. diventa applicabile dopo che il giudice penale dell'impugnazione abbia verificato l'assenza d'impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle "questioni civili". Il giudice civile non potrebbe pertanto accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, con una soluzione normativa che evita i profili d'illegittimità ravvisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito penale compiuto in sede civile».

12.– Preliminare allo scrutinio nel merito delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è l'esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato.

12.1.– Non è, in primo luogo, fondata l'eccezione di difetto di rilevanza, formulata osservando che l'affermazione del giudice rimettente, secondo cui il provvedimento di trasmissione della sezione penale alla sezione civile sarebbe vincolante, sarebbe erronea, potendosi al contrario investire della risoluzione del conflitto il primo presidente della Corte di cassazione.

È, invero, orientamento costante di questa Corte che, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, è necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo* e non, invece, in una fase processuale anteriore, costituendo ragione di inammissibilità l'intervenuta applicazione della disposizione censurata da parte del giudice rimettente (tra le tante, sentenze n. 103 del 2023 e n. 87 del 2021; ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009).

Il giudice *a quo* ha esposto di essere stato investito della decisione sull'impugnazione dal rinvio in prosecuzione ordinato dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, sul presupposto che il ricorso non sia inammissibile. Tale ricorso, come detto, è stato proposto dalla parte civile, costituita nel giudizio penale, ai sensi dell'art. 606, lettera *c)*, cod. proc. pen., per l'assunta violazione dell'art. 591, lettera *c)*, cod. proc. pen.

Il Collegio della terza sezione civile si interroga sulla legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. con riguardo alla decisione riservata da tale disposizione al giudice o alla sezione civile, pur dicendosi convinto che il rinvio per la prosecuzione possa ordinarsi dal giudice penale sol quando siano in gioco le questioni civili, e non anche norme processuali penali.

Ad avviso del giudice rimettente, il provvedimento di rinvio per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., comunque nella specie reso, e sia pure erroneo, non è meramente ordinatorio e non può preludere alla proposizione di un conflitto da parte della sezione civile investita dalla sezione penale, né può giustificare una ritrasmissione degli atti al primo presidente della Corte di cassazione, perché individui la sezione competente.

L'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. costituisce, allora, il presupposto della prosecuzione del giudizio dinanzi alla sezione civile, cui è attribuita la competenza per la fase

di decisione delle questioni civili; detta disposizione, perciò, «non può dirsi ancora (compiutamente) "applicata" al caso concreto» (per un'ipotesi assimilabile a quella in esame, sentenza n. 163 del 2024).

In tal senso, dovendo procedere alla fase rescissoria dell'impugnazione, ovvero alla decisione sull'azione risarcitoria trasmigrata in sede civile, e investendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate le regole sostanziali e processuali del processo ora pendente dinanzi alla terza sezione civile della Corte di cassazione, non appare dubitabile che l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. avrebbe tuttora rilievo nel giudizio *a quo*.

Con il richiamare questo profilo di incidentalità, l'ordinanza di rimessione supera, pertanto, il controllo "esterno" in punto di rilevanza delle questioni attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 148 del 2024, n. 94 del 2023 e n. 237 del 2022).

12.2.– L'Avvocatura dello Stato eccepisce, altresì, l'inammissibilità delle questioni, osservando che il Collegio rimettente, se si fosse convinto della erronea interpretazione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. da parte della sezione penale, avrebbe dovuto procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata della medesima disposizione, non essendo vincolato dalla decisione della sezione penale, e non potendosi sollecitare il vaglio di legittimità costituzionale quale effetto di una non corretta applicazione che ne abbia fatto quel giudice.

In realtà, la Corte rimettente, da un lato, ha affermato la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella offerta dalla quinta sezione penale della medesima Corte di cassazione e, a suo avviso, tale da non porre dubbi di legittimità costituzionale; dall'altro, ha tuttavia ritenuto che l'interpretazione offerta dalla sezione penale fosse non di meno idonea a radicare la propria competenza a giudicare sul ricorso proposto dalla parte civile, trattandosi in ipotesi di provvedimento decisorio non impugnabile adottato conformemente alla previsione della disposizione censurata, ed evidenziando i dubbi di legittimità costituzionale derivanti da detta interpretazione.

Non essendo mancato, dunque, uno sforzo di adeguamento interpretativo della norma censurata, ed essendo viceversa in discussione la conformità a Costituzione della disposizione medesima, l'eccezione, nei termini in cui è stata formulata, attiene al merito delle questioni e non alla loro ammissibilità.

12.3.– Parimenti l'assunto della difesa statale, che dall'applicazione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. non deriverebbe alcuna effettiva irragionevolezza, implicando un esame del fondamento e dei presupposti applicativi della norma censurata, concerne il merito delle questioni e non la loro ammissibilità.

13.– Pervenendosi, quindi, allo scrutinio del merito delle questioni, va dapprima evidenziato che non attengono al sindacato di legittimità costituzionale le considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione in ordine alla conformità dell'ordinanza pronunciata nel giudizio *a quo* dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione (che ha disposto il rinvio per la prosecuzione alla sezione civile competente) rispetto al modello legale prescritto dall'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., ergendosi a condizione per lo sviluppo del «rinvio prosecutorio» dinanzi «al giudice o alla sezione civile competente» la verifica affidata al giudice penale che l'impugnazione non rechi censure anche agli effetti penali, e invece dolendosi, nella specie, la parte civile di *errores in procedendo* per inosservanza di norme del rito penale.

Le mere circostanze contingenti attinenti all'applicazione avuta nel caso concreto da una

disposizione non sono, invero, idonee a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale della medesima norma: le lamentate lesioni dei parametri costituzionali evocati devono essere piuttosto accertate con diretta riferibilità alla previsione normativa (tra le tante, sentenza n. 228 del 2023 e ordinanza n. 35 del 2024).

14.– Appare altresì opportuno rilevare che il senso delle censure, emergente dal tenore complessivo della motivazione e dal *petitum* esplicitato in dispositivo, risulta volto a ottenere un intervento integralmente caducatorio dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., così da espungere lo speciale meccanismo di trasmissione dell'impugnazione per i soli interessi civili al giudice o alla sezione civile competente, non prospettandosi dal Collegio rimettente possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie.

Spetterebbe, comunque, a questa Corte, ove ritenesse fondate le questioni, individuare la pronuncia più idonea alla *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata (tra le più recenti, sentenze n. 146 e n. 53 del 2025, n. 46 del 2024).

15.– Quanto poi all'interpretazione fondante il dubbio di costituzionalità sottoposto a scrutinio, – con riferimento in particolare, al regime di stabilità o di rivedibilità della statuizione della sezione penale che ravvisa i presupposti di operatività dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., e circa l'ampiezza dei poteri decisori al riguardo spettanti alla sezione civile – si deve rilevare che l'ordinanza n. 12507 del 2025 della quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, invero, ritenuto rientrante nella sfera dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. anche l'ordinanza che, come avvenuto nella specie, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., e ha qualificato il ricorso per cassazione della parte civile come impugnazione per i soli interessi civili, in tal modo pervenendo argomentatamente alla decisione di fare applicazione della disposizione censurata, rinviando per la prosecuzione alla sezione civile.

Tale interpretazione può ritenersi senz'altro plausibile.

Essendo stato il ricorso per cassazione proposto solo dalla parte civile – e necessariamente solo agli effetti civili – la quinta sezione penale della Corte di cassazione, quale giudice penale dell'impugnazione, era appunto chiamata unicamente ad accertare – e, per l'effetto, dichiarare – l'eventuale inammissibilità del ricorso; avendo ritenuto che non ne sussistessero i presupposti, essa si è perciò limitata a disporre la trasmissione del «ricorso alla Sezione civile competente ai sensi dell'art. 573 comma 1-*bis* cod. proc. pen.».

16.– Ciò premesso, è in primo luogo non fondata la censura con la quale la Corte rimettente denuncia il contrasto dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. con il principio di immutabilità del giudice.

Tale principio configura, infatti, nel processo penale, una forma di attuazione del principio di immediatezza, il quale postula la tendenziale identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide (ordinanza n. 205 del 2010).

Il comma 1-*bis* dell'art. 573 cod. proc. pen. dispone, tuttavia, che la decisione sulle questioni civili del giudice o della sezione civile competente, cui sia stata trasmessa dal giudice penale l'impugnazione non inammissibile, avviene «utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

La soluzione adottata dal legislatore risulta così coerente con le linee dettate nelle sentenze di questa Corte n. 2 del 2026, n. 182 del 2021, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016.

In particolare, la sentenza n. 2 del 2026, con riguardo alla diversa previsione del comma 1-bis dell'art. 578 cod. proc. pen., ha da ultimo osservato, al punto 9.4., che «[s]e si ha riguardo alla posizione della parte civile, […] la previsione che il giudizio 'prosegue' dinanzi al giudice

civile competente, il quale deciderà “utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”, contenuta nell’art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., si spiega proprio in ragione di una pronuncia del giudice dell’impugnazione penale di esclusivo carattere processuale, che impedisce l’esame del merito, alla quale segue una vicenda di *translatio iudicii*. L’unicità del giudizio che prosegue sulle questioni civili dopo la dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale lascia salvi gli effetti dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato esercitata nel processo penale, restando identici il *petitum* e la *causa petendi* della domanda».

L’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. contempera, altrettanto, l’esigenza di non rimettere più in discussione i profili penali della vicenda, ormai coperti dal giudicato, e di consentire perciò la definizione del processo penale, assicurando al tempo stesso una risposta di giustizia alla pretesa risarcitoria della parte civile a opera del giudice specificamente munito della giurisdizione in materia civile, pur diverso da quello originariamente adito dal danneggiato, nemmeno più giustificandosi, del resto, la permanente cognizione del giudice delle impugnazioni penali.

Si tratta di un esito che la parte civile deve contemplare sin dal momento della dichiarazione di costituzione, che perciò deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili», secondo quanto stabilisce l’art. 78, comma 1, lettera *d)*, cod. proc. pen. Ciò in quanto nel processo penale l’azione civile mantiene un carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché essa è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale.

17.– Neppure si rinviene una inosservanza del principio del giudice naturale posto dall’art. 25, primo comma, Cost., volto a garantire anche che siano assicurati criteri certi e predeterminati in materia di assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle diverse sezioni.

Rispetto alla garanzia del «giudice naturale precostituito per legge» contenuta nell’art. 25, primo comma, Cost., non emerge alcun profilo di contrasto imputabile all’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., giacché la disposizione in esame indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, e assicura il diritto del cittadino a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto a che quest’ultimo non sia un giudice creato *a posteriori* in relazione ad un fatto già verificatosi o scelto direttamente dal legislatore (in questo senso, di recente, sentenze n. 92 del 2026, n. 205 e n. 38 del 2025).

La considerazione che la competenza del giudice o della sezione civile a conoscere dell’impugnazione «per i soli interessi civili» sia subordinata dall’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. all’esaurimento dei profili attinenti alla responsabilità penale dell’imputato , sicché, ove l’imputato proponga concorrente gravame sui capi penali della sentenza di condanna connessi a quelli civili impugnati dalla parte civile, si svolge un unico giudizio davanti al giudice penale, non depone per una lesione della garanzia del «giudice naturale precostituito per legge», in quanto tale giudice si individua in base a tutte le disposizioni sulla competenza che, razionalmente, «valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo» (sentenze n. 92 del 2026 e n. 205 del 2025).

18.– Altrettanto non fondata risulta la denunciata violazione del principio di ragionevolezza correlata al dato che l’art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., a differenza dell’art. 622 cod. proc. pen., si limita a richiedere alla sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilità alla stregua delle ipotesi paradigmatiche di cui all’art. 606 cod. proc. pen., investendo poi del sindacato su detti vizi il giudice o la sezione civile competente.

La disposizione censurata, dopo che il giudice penale abbia ritenuto non inammissibile l'impugnazione, contempla un rinvio prosecutorio dinanzi al giudice civile del medesimo processo, che va, perciò, deciso e trattato nelle forme ordinarie del processo civile.

Risulta, piuttosto, attribuita al giudice penale una competenza a verificare che l'impugnazione «non è inammissibile» secondo le forme ordinarie del processo penale, atteso che l'eventuale inammissibilità – che il giudice penale è chiamato a dichiarare – precluderebbe a monte la costituzione di un valido rapporto processuale.

Se l'impugnazione «non è inammissibile», il giudice penale rinvia con ordinanza al giudice d'appello civile o alla sezione civile della Corte di cassazione competente, che, divenuta irrevocabile la pronuncia agli effetti penali, «decide sulle questioni civili» secondo le regole civilistiche.

Va comunque preservata al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, potendosi articolare diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale, e venendo nella specie in rilievo, con la disciplina recata dal comma 1-*bis* dell'art. 573 cod. proc. pen., le esigenze della separata cognizione sui profili penali e sulle questioni civili dell'impugnazione «per i soli interessi civili».

19.– Anche la censura per la quale l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo, cagionando una superflua trasmigrazione del ricorso dalla sezione penale a quella civile, non è fondata.

L'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. appare, al contrario, coerente con l'interpretazione dell'art. 6 CEDU da ultimo offerta dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, 24 settembre 2024, Fabbri e altri contro San Marino, in ordine all'accesso al giudice di chi assuma di essere stato danneggiato da un reato e intenda avanzare la propria pretesa risarcitoria nel processo penale. La disposizione in esame configura uno strumento idoneo a contenere la durata del procedimento penale, assicurando nel contempo alla parte civile una decisione sul merito della sua pretesa risarcitoria. Non è apprezzabile alcuna lesione della ragionevole durata del processo al cospetto di una norma che devolve al giudice civile la pretesa risarcitoria inizialmente avanzata in sede penale con l'azione civile, una volta che i profili di interesse penalistico siano venuti meno e l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato sia precluso.

20.– Non è poi configurabile la denunciata disparità di trattamento di situazioni analoghe, fondata sulla considerazione che con il ricorso proposto dinanzi alla sezione penale possono formularsi censure rientranti nei paradigmi dell'art. 606 cod. proc. pen., non ammissibili secondo le categorie previste dall'art. 360 cod. proc. civ., il che comporterebbe che la condanna civile risarcitoria pronunciata dal giudice penale venga sottoposta a un sindacato più penetrante di quello che la medesima pronuncia per la medesima fattispecie potrebbe subire se fosse stata pronunciata nella sede civile.

Alla stregua dell'interpretazione prescelta della giurisprudenza penale di legittimità, l'impugnazione «per gli interessi civili», proposta e decisa con le forme ordinarie del processo penale, secondo le categorie logiche dell'art. 606 cod. proc. pen., è quella che si svolge dinanzi al giudice penale. Quella che invece viene devoluta al giudice o alla sezione civile competente è la sola decisione sulle questioni civili (ovvero sulla configurabilità di un illecito civile e sull'esistenza e sull'entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche), questioni riconducibili alle ragioni enunciate sin dall'atto di costituzione, sul presupposto che sia esaurito l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, e non possa perciò più essere oggetto di decisione l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale.

Resta comunque esclusa la dedotta disparità di trattamento per la non omogeneità delle fattispecie poste a raffronto, essendo diversa la situazione della parte che decida di far valere le sue pretese civilistiche nella sede penale, anziché nel processo civile; il che giustifica altresì la diversa cornice dei motivi deducibili mediante ricorso per cassazione.

Né comporta alcuna manifesta irragionevolezza o arbitrarietà la scelta compiuta dal legislatore nel senso che l'impugnazione della sentenza per i soli interessi civili sia proposta con le forme ordinarie del processo penale, restando comunque garantita l'effettività del «diritto al processo in cassazione» di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. (sentenze n. 39 del 2025, n. 207 del 2009 e n. 395 del 2000).

21.– Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, devono quindi essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.